

**CONDIZIONI PARTICOLARI DI RDO  
TRATTATIVA DIRETTA**

**FORNITURA DELLO SVILUPPO DI INTEGRAZIONE MOODLE E OPENBADGE \_TRAMITE “TRATTATIVA  
DIRETTA” NELL’AMBITO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (MEPA)**

**CUP D43C23004530005**

**Area Gestione Infrastrutture e Servizi - Servizio Gare e Acquisti Servizi e Forniture**

## INDICE

PREMESSA .....	3
Art. 1 - Oggetto della fornitura .....	3
Art. 2 - Importo della fornitura .....	4
Art. 3 - Aumento e diminuzione dell'importo del contratto .....	4
Art. 4 - Requisiti speciali e mezzi di prova .....	5
Art. 4.1 - Requisiti di idoneità .....	5
Art. 5 - Modalità per la presentazione delle offerte e apertura delle buste .....	6
Art. 5.1 - Dichiarazione sostitutiva di atto notorio .....	6
Art. 5.2 - Check list elementi di controllo principio DNSH .....	7
Art. 5.3 - Dichiarazione titolare effettivo .....	7
Art. 5.4 - Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico .....	8
Art. 6 - Modalità di selezione delle offerte .....	8
Art. 7 - Conclusione del contratto .....	8
Art. 8 - Collaudo .....	8
Art. 9 - Tempi, luoghi di consegna e penali .....	9
Art. 10 - Risoluzione del contratto .....	10
Art. 11 - Modalità di presentazione delle fatture e pagamento .....	10
Art. 12 - Riservatezza .....	11
Art. 13 - Tracciabilità dei flussi finanziari .....	12
Art. 14 - Normativa anticorruzione .....	12
Art. 15 - Utilizzo del nome e del logo del Politecnico di Milano .....	13
Art. 16 - Norme di riferimento .....	13
Art. 17 - Foro competente .....	13
Art. 18 - Trattamento dati personali .....	13
Art. 19 - Responsabile Unico del Progetto .....	13
Art. 20 - Contatti del Punto Ordinante .....	14
Art. 21 - Accesso agli atti .....	14
Art. 22 - Spese contrattuali .....	14
Art. 23 - Garanzia definitiva .....	14
<b>PATTO DI INTEGRITÀ TRA GLI OPERATORI ECONOMICI PARTECIPANTI ALLE PROCEDURE DI GARA INDETTE DAL POLITECNICO DI MILANO O AFFIDATARI DI CONTRATTI DI APPALTO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI E LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI .....</b>	<b>15</b>

## ***PREMESSA***

Affidamento diretto ai sensi l'art. 50, comma 1, lett. b) D.Lgs. 36/2023 tramite trattativa diretta, nell'ambito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).

Le condizioni del Contratto di fornitura, che verrà concluso in caso di accettazione dell'offerta del Fornitore, sono integrate e modificate dalle clausole che seguono, le quali prevarranno in caso di contrasto con altre disposizioni del Contratto (in particolare con quanto previsto dalle Condizioni Generali di Contratto).

Per quanto non espressamente previsto nel presente punto si rinvia alle disposizioni delle Condizioni Generali di Contratto.

I termini entro i quali poter inoltrare richieste di chiarimento sono indicati nella RDO a sistema. Le risposte alle richieste di chiarimento verranno inviate alla scadenza dei predetti termini per via telematica attraverso la pubblicazione di appositi comunicati di chiarimento tra i documenti in consultazione della RdO, nella sezione dedicata nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).

L'appalto è finanziato con le agevolazioni previste per il progetto individuato dal codice identificativo **DEH2023-00010** con titolo - **Digital Education Hub Higher Education (DEH\_HEd)**.

Gli interventi oggetto della presente procedura sono finanziati a valere sulle risorse previste dal **PNRR Missione 4** ("Istruzione e ricerca") - **Componente 1** ("Potenziamento Dell'offerta Dei Servizi All'istruzione: Dagli Asili Nido Alle Università") - Investimento 3.4 Didattica e competenze universitarie avanzate, Sub-investimento 3 Digital Education Hub, finanziato dall'Unione Europea -NextGenerationEU.

I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia solo quelle degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea o della Commissione europea. Né l'Unione europea né la Commissione europea possono essere ritenuti responsabili per essi.

## ***Art. 1 - Oggetto della fornitura***

Oggetto del presente capitolato è la fornitura di servizi di sviluppo software, di assistenza e di manutenzione inerenti all'integrazione di *Moodle* e i sistemi di gestione degli *Openbadge*.

I servizi richiesti sono descritti nei seguenti documenti, allegati e parte integrante del presente capitolato:

- Allegato 1 - Specifiche tecniche (all\_1\_specifiche\_tecniche.pdf)
- Allegato 2 - Requisiti generali inderogabili del servizio (all\_2\_requisiti\_generali.pdf)

e dovranno essere conformi a quanto previsto nei documenti stessi.

Per il triennio decorrente dal rilascio in produzione dei componenti applicativi richiesti, Il Fornitore dovrà erogare i servizi di assistenza e manutenzione e di adeguamento normativo (di seguito "contratto di manutenzione") di cui ai paragrafi 13 e 14 dell'Allegato 2. Tali servizi saranno acquistabili come canone di

durata pari a multipli del mese per un massimo di 36 mesi.

Il Committente potrà acquistare un contratto di manutenzione di durata inferiore ai 36 mesi e prorogarlo alla scadenza entro il limite dei 36 mesi. La durata del contratto e le sue eventuali proroghe sono a discrezione del Committente.

Il contratto di manutenzione dovrà essere attivato con decorrenza dalla data di esito positivo del collaudo e durata iniziale pari a un mese.

Il Committente comunicherà al Fornitore:

- la durata del contratto di manutenzione entro 10 giorni lavorativi dalla data del collaudo con esito positivo;
- le eventuali proroghe di tale contratto con un preavviso di almeno 10 giorni lavorativi rispetto alla scadenza del contratto stesso, nel rispetto del vincolo di cui sopra relativo alla durata massima (36 mesi).

Sono previsti inoltre 10 giornate di manutenzione evolutiva (rif. paragrafo 16 dell'Allegato 2) utilizzabili nel triennio decorrente dal rilascio in produzione dei componenti applicativi richiesti. L'attività di manutenzione evolutiva costituisce un'opzione contrattuale e non comporta alcun obbligo di utilizzo da parte il Committente.

**L'operatore economico deve obbligatoriamente compilare in ogni sua parte e caricare a sistema, a pena di esclusione, l'Allegato 5 - Dettaglio offerta economica (all\_5\_dettaglio\_offerta\_economica.xlsx).**

**Tale allegato deve essere compilato inserendo nelle celle evidenziate in verde i prezzi unitari offerti dall'operatore economico. A pena di esclusione, tutti i prezzi unitari dovranno essere uguali o inferiori alle basi d'asta unitarie.**

### ***Art. 2 - Importo della fornitura***

Il prezzo presunto e stimato e non garantito posto a base di offerta, comprensivo di tutte le opzioni, è fissato in € 39.560,00 + IVA per l'intera fornitura, comprensivo di tutti gli oneri concernenti la fornitura (trasporto, imballo, scarico, montaggio, spese di fatturazione, consegna al luogo indicato, ecc.), che devono, pertanto, intendersi a carico dell'operatore economico offerente.

A norma della disciplina vigente (decreti legislativi nn. 36/2023 e 81/08) la Stazione appaltante reputa che non vi siano rischi interferenziali per la sicurezza dei lavoratori dell'affidatario e pertanto non reputa opportuno scomputare dalla base di gara alcun costo sulla sicurezza.

### ***Art. 3 - Aumento e diminuzione dell'importo del contratto***

Il Fornitore è consapevole ed accetta che il Punto Ordinate ha la facoltà di richiedere, entro il periodo di copertura contrattuale un aumento o una diminuzione del quantitativo di servizi oggetto del presente Contratto fino alla concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale ordinato, senza che a fronte delle richieste di aumento o diminuzione di tale quantitativo, entro il limite indicato, il Fornitore possa avanzare alcuna pretesa per maggiori compensi, indennizzi e/o risarcimenti, ovvero chiedere la risoluzione del Contratto stesso.

#### ***Art. 4 - Requisiti speciali e mezzi di prova***

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante FVOE in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 70, comma 4 del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dalle presenti condizioni particolari di RDO.

#### ***Art. 4.1 - Requisiti di idoneità***

Costituiscono requisiti di idoneità:

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Gli operatori economici di altro Stato membro non residenti in Italia dovranno dichiarare ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di essere iscritti in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11.

b) Regolarità in ottemperanza agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 94, comma 5, lett. b) del Codice, **a pena di esclusione**

c) Sono esclusi dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 94, comma 5, lett. c) del Codice gli **operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti**, nel caso di omessa produzione, al momento della presentazione dell'offerta, di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

d) Sono esclusi dalla procedura di gara gli **operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta**, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto, finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3 del decreto legge n. 77 del 2021.

### ***Art. 5 - Modalità per la presentazione delle offerte e apertura delle buste***

La presente RDO viene predisposta utilizzando la scheda di offerta pubblicata sul MEPA integrata dai seguenti documenti allegati, a pena di esclusione, salvo per i documenti specificati come opzionali:

- Il presente documento firmato digitalmente che disciplina le Condizioni Particolari di RDO e gli allegati 1 e 2 di cui all'art. 1 - obbligatorio
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, compilata e firmata digitalmente come da All. 1 come indicato al seguente paragrafo 5.1;
- All. 3 - Check list elementi di controllo principio DNSH (di cui all'art. 5.3) - obbligatorio
- Copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità - obbligatorio per imprese che occupano oltre cinquanta dipendenti (di cui all'art. 4.1). -
- All. 4 - Dichiarazione titolare effettivo (di cui all' art. 5.4) - obbligatorio
- All. 5 - Dettaglio offerta economica - obbligatorio
- Ulteriore documentazione - opzionale

N.B. Con riferimento all'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, la mancata allegazione è sanabile tramite soccorso istruttorio, purché il rapporto sia stato redatto e trasmesso in data anteriore alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

#### ***Art. 5.1 - Dichiarazione sostitutiva di atto notorio***

Il legale rappresentante del Concorrente o un suo procuratore (allegando in tal caso la relativa procura) attesta per sé e per tutti i soggetti di cui all'art. 94, comma 3, D.Lgs. 36/2023, il possesso dei requisiti generali e speciali indicati la partecipazione alla procedura, compilando la "dichiarazione sostitutiva di atto notorio" ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Con la sottoscrizione del presente documento l'operatore economico dichiara di essere a conoscenza che il Politecnico di Milano si riserva il diritto di procedere a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni tramite Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico messo a disposizione da ANAC.

Ai sensi dell'art. 52 co. 2 D.Lgs. 36/2023 quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione

dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima Stazione Appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

#### ***Art. 5.2 - Check list elementi di controllo principio DNSH***

Le apparecchiature oggetto della presente procedura dovranno, inoltre, rispettare il principio DNSH (“Do No Significant Harm”), ovvero di “non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali”, così come espressamente previsto dall'art. 18 comma 4 lett. d) del Regolamento UE 241/2021), che istituisce il “Dispositivo per la ripresa e la resilienza”.

A tal fine, il Concorrente, in sede di presentazione dell'Offerta, dovrà produrre a Sistema la check-list contenente gli elementi di controllo definiti nell'All. 3 al presente documento.

Attraverso la compilazione della check-list (Allegato 3), il Concorrente, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e ss.mm. e ii, dovrà valorizzare ciascuna voce della check-list relativa agli “elementi di controllo” con “sì” o “non applicabile”. Per ogni elemento di controllo classificato come “non applicabile”, il Concorrente dovrà, altresì, fornire adeguata motivazione.

La check-list contiene requisiti il cui possesso è richiesto “ex ante esecuzione dell'opera” e requisiti il cui possesso è richiesto “ex post esecuzione dell'opera”.

Si rappresenta che tutta la documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti “ex ante esecuzione dell'opera” e valorizzati in sede di partecipazione alla procedura di gara con il “sì”, verrà richiesta dalla Stazione Appaltante all'affidatario e dovrà essere presentata prima della stipula del contratto di appalto/emissione del buono d'ordine.

La Stazione Appaltante, in fase di esecuzione del contratto, provvederà a richiedere e verificare gli ulteriori documenti necessari alla comprova dei requisiti ex-post.

#### ***Art. 5.3 - Dichiarazione titolare effettivo***

L'operatore economico deve caricare nell'apposita sezione “Dichiarazione titolare effettivo” la dichiarazione in ordine al titolare effettivo e alle modalità di determinazione secondo il modello di cui all'All. 3, in formato elettronico, compilato con le informazioni richieste, firmato digitalmente dal legale rappresentante.

Con riferimento al/ai titolare/i effettivo/i, è richiesta l'invio di:

- copia della documentazione da cui è possibile evincere la/le titolarità effettiva/e
- copia dei documenti di identità e dei codici fiscali del/i titolare/i effettivo/i.

#### ***Art. 5.4 - Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico***

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico- finanziario avviene attraverso l'utilizzo della Banca Dati ANAC e, nello specifico, mediante il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE).

Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema FVOE.

Per ogni ulteriore informazione:

<https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-fvoe>

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova dei requisiti di ordine generale e speciale, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

La Stazione Appaltante richiederà all'operatore economico l'autorizzazione ad accedere al FVOE.

L'affidamento è sotteso all'esito positivo delle verifiche di cui all'art. 94 del Codice.

#### ***Art. 6 - Modalità di selezione delle offerte***

Affidamento diretto ai sensi l'art. 50, comma 1, lett. b) D.Lgs. 36/2023.

L'importo del contratto sarà pari all'importo offerto sul sistema di gara.

#### ***Art. 7 - Conclusione del contratto***

Sulla base delle Offerte contrattuali inviate dai fornitori, il RUP, secondo i criteri di valutazione indicati nel presente documento, procederà alla valutazione delle offerte ricevute e potrà accettarne una entro il termine di validità e di irrevocabilità dell'Offerta stabilito in occasione dell'invio della RDO.

Il contratto di fornitura con il fornitore prescelto si intenderà validamente perfezionato nel momento in cui il fornitore riceve il buono d'ordine.

**Prima della stipula del contratto/emissione del buono d'ordine, è richiesto all'affidatario di presentare:**

- 1. la documentazione a comprova della checklist di cui all'art. 5.3 del presente documento**
- 2. il documento relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010**

#### ***Art. 8 - Collaudo***

Il Collaudo preliminare dovrà avvenire dopo l'installazione delle componenti oggetto della fornitura e prevede la verifica delle funzionalità richieste.

**In sede di Collaudo sarà verificata la conformità dei servizi a quanto previsto dal presente documento e dai suoi allegati 1 e 2 (rif. Art. 1).**

Il collaudo dovrà prevedere almeno i test necessari alla verifica delle seguenti funzionalità (lista non esaustiva):

- LRS Moodle Plugin: installazione, configurazione e personalizzazione con l'aggiunta dei custom field necessari alla gestione delle emissioni dei diversi Sistemi OB (Bestr, OBF e MOB)
- LRS: installazione TRAX LRS, con l'attivazione degli eventi
- LRS-Dispatcher: realizzazione che integri il gestore delle credenziali e consumi il payload LRS traducendolo in chiamate verso i sistemi di emissione dei badge
- notifica della corretta emissione verso l'Open Badge Recording System a fronte dell'emissione di un badge sulla piattaforma MY OPEN BADGE

Il Committente si riserva di integrare le attività di test e collaudo in base alle proprie esigenze e di effettuare ulteriori test funzionali con strumenti e metodologie proprie e con il supporto del Fornitore.

Il collaudo sarà eseguito dal Fornitore in contraddittorio con il Committente.

Al termine delle prove, sarà redatto un opportuno e dettagliato verbale attestante il corretto svolgimento delle prove e la conformità della strumentazione ai requisiti della fornitura.

Nel caso in cui l'esito del primo collaudo non risulti positivo in tutto o in parte, entro 5 giorni lavorativi dalla conclusione del primo collaudo il Fornitore dovrà:

- eseguire gli interventi correttivi necessari;
- ripetere il piano di test e di collaudo.

Nel caso in cui l'esito del primo collaudo non risulti positivo in tutto o in parte non si applicheranno penali. Qualora tuttavia il collaudo non si concluda con esito positivo entro 5 giorni lavorativi dalla conclusione del primo collaudo, per ogni giorno lavorativo di ritardo sarà applicata una penale pari all'1% dell'importo della fornitura.

Nell'ipotesi di inadempienza della fornitura tale da non consentire un esito positivo del collaudo entro 10 giorni lavorativi dalla conclusione del primo collaudo, la Committenza potrà procedere alla risoluzione immediata del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c. applicando una penale pari al 10% (dieci per cento) del valore della fornitura.

#### ***Art. 9 - Tempi, luoghi di consegna e penali***

Il Fornitore aggiudicatario si impegna a rilasciare in ambiente di collaudo i servizi richiesti tassativamente entro 30gg solari dall'effettiva abilitazione del personale del Fornitore per le operazioni oggetto di fornitura. A valle dell'esito positivo del collaudo, il rilascio in produzione sarà garantito entro 15 giorni solari dal collaudo.

Per eventuali inadempienze saranno immediatamente comunicate e applicate le penali previste dal presente dalle presenti condizioni particolari di RdO.

**Per ogni giorno solare di ritardo nella consegna sarà applicata una penale pari al 1% del valore dell'acquisto.**

Si applicano inoltre le penali previste:

- al precedente articolo 8 (Collaudo)

- ai paragrafi 6 (Business continuity e disaster recovery) e 21 (Penali) dell'Allegato 2 (Requisiti generali inderogabili del servizio).

Il Politecnico di Milano si riserva, comunque, in caso di ritardo **superiore ai 10 giorni solari** indipendentemente da qualsiasi contestazione, di procedere alla **risoluzione del rapporto**, ai sensi 5 dell'art. 1456 C.C., con semplice comunicazione scritta e di affidare a terzi la fornitura dei servizi oggetto del contratto imputando le spese aggiuntive dell'appaltatore (rescissione in danno), salvo il risarcimento per maggiori danni. Qualora a consegna effettuata, a seguito di accertamento da parte del Responsabile del servizio interessato, i materiali risultino difettosi o difformi, parzialmente o totalmente - anche per caratteristiche tecniche o tipologiche - da quelli ordinati, la Società fornitrice è tenuta a provvedere alla loro idonea rimozione e sostituzione entro il termine massimo di giorni 10 (dieci) decorrente dalla notifica di contestazione come sopra effettuata.

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla consegna e o ritiro e sostituzione sono a carico della Società.

#### ***Art. 10 - Risoluzione del contratto***

Il Politecnico di Milano, in qualità di committente, si riserva la facoltà di disporre la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 del C.C., in caso di inadempimento dell'appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno.

In caso di risoluzione per inadempimento il fornitore inadempiente sarà tenuto al pagamento in favore del Politecnico di Milano, a titolo di penale ai sensi e per gli effetti dell'art. 1382 c.c., di una somma pari al 20% dell'importo della fornitura.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi e/o forniture.

È espressamente inteso che in presenza di DURC che segnali inadempienze contributive, o in caso di accertate violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento di altri contributi previdenziali e assistenziali o di accertate violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse e/o in presenza di annotazioni nel casellario ANAC con annotazioni riservate e/o la perdita dei requisiti di ordine generale (assenza delle cause di esclusione di cui all'artt. 94 e 95 del D. Lgs. n. 36/2023 e assenza dell'incapacità a contrarre con la PA), il Politecnico di Milano si riserva la facoltà di risolvere il contratto e si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 20% (venti per cento) del valore del contratto.

#### ***Art. 11 - Modalità di presentazione delle fatture e pagamento***

La fattura dovrà essere trasmessa in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del DM n.55/2013, indirizzandola al Codice Univoco Ufficio: 87W7WE.

Oltre al “Codice Univoco Ufficio” che deve essere inserito obbligatoriamente nell’elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica, dovranno altresì essere indicate nella fattura anche le seguenti informazioni:

Informazione	Elemento del tracciato fattura elettronica
Codice Unitario Progetto (se indicato in RDO)	<CodiceCUP>
Codice Identificativo Gara	<CodiceCIG>
ORDINE (se indicato): dovrà essere indicato l'identificativo ID_DG che verrà comunicato in sede di stipula	<Dati Generali><DatiOrdineAcquisto>
CONTRATTO (se indicato): in caso di riferimento a contratto, dovrà essere indicato il numero di protocollo/repertorio che verrà comunicato in sede di stipula	<Dati Generali><DatiContratto>
NOTE CREDITO (se indicato): dovrà essere indicato il numero della fattura trasmessa	<Dati Generali><DatiFattureCollegate>

La compilazione e sottoscrizione dell’autocertificazione inerente la dichiarazione di regolarità del D.U.R.C. e la tracciabilità dei flussi finanziari dovrà precedere l’emissione della fattura.

La fattura sarà respinta tramite il Sistema di Interscambio in caso di mancato ricevimento della predetta documentazione.

Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura, previo accertamento della prestazione da parte del direttore dell’esecuzione del contratto (DEC).

### **Art. 12 - Riservatezza**

Il Fornitore si impegna a conservare il più rigoroso riserbo in ordine a tutta la documentazione fornita dal Politecnico di Milano.

Il Fornitore si impegna altresì a non divulgare a terzi e a non utilizzare per fini estranei all’adempimento dell’accordo stesso procedure, notizie, dati, atti, informazioni o quant’altro relativo al Politecnico di Milano e al suo know-how.

Il Fornitore si impegna altresì a restituire al Politecnico di Milano, entro 10 giorni dall’ultimazione delle attività commissionate tutti gli atti ed i documenti alla stessa forniti dalla committente ed a distruggere, ovvero rendere altrimenti inutilizzabili, ogni altro atto.

Eventuali violazioni commesse dal Fornitore sulle disposizioni di cui al presente paragrafo saranno sanzionate ai sensi della normativa vigente in materia.

### **Art. 13 - Tracciabilità dei flussi finanziari**

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010.

Il fornitore si impegna inoltre a produrre, su richiesta della Stazione appaltante, documentazione idonea per consentire le verifiche di cui all'art. 3 comma 9 della legge 136/2010.

A pena di risoluzione del contratto, tutti i movimenti finanziari relativi alla fornitura devono essere registrati su conto corrente dedicato e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o altri strumenti previsti dalla legge 136/2010, salvo le deroghe previste dalla legge stessa.

### **Art. 14 - Normativa anticorruzione**

Il fornitore, firma digitalmente il presente disciplinare, dichiarando contestualmente quanto segue.

#### **1) RAPPORTI DI PARENTELA**

Il Fornitore dichiara che non sussistono rapporti di parentela, affinità, coniugio, convivenza tra i titolari e i soci dell'azienda e il Rettore, Prorettori, Prorettori delegati dei Poli territoriali, Direttore Generale, Dirigenti, Componenti del Consiglio di Amministrazione, i Direttori di Dipartimento, Presidi di Scuola, visibili all'indirizzo <https://www.polimi.it/il-politecnico/governance>, il RUP della presente procedura.

#### **2) TENTATIVI DI CONCUSSIONE**

Il fornitore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.

#### **3) CONOSCENZA CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO DEL POLITECNICO DI MILANO E PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DI ATENEO**

Il fornitore dichiara di conoscere il Codice Etico e di Comportamento del Politecnico di Milano e il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'Ateneo, reperibili agli indirizzi:

[https://trasparenza.polimi.it/pagina769\\_prevenzione-della-corruzione.html](https://trasparenza.polimi.it/pagina769_prevenzione-della-corruzione.html)

e

<https://www.normativa.polimi.it/strumenti/dettaglio-regolamento/codice-etico-e-di-comportamento>

Il Fornitore ha l'obbligo di rispettare e di divulgare all'interno della propria organizzazione il Codice Etico e di Comportamento del Politecnico di Milano per tutta la durata della procedura di affidamento e del contratto.

Fatti salvi gli eventuali altri effetti, l'inosservanza delle norme e/o la violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui all'art. 54 del D.Lgs. 165/2001 o al Codice Etico e di Comportamento del Politecnico di Milano comporta la risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art.1456 del c.c.

#### **4) EX DIPENDENTI**

Il Fornitore dichiara di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e/o di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Università per il triennio successivo alla cessazione del rapporto e si impegna a non stipularli nel successivo triennio.

#### ***Art. 15 - Utilizzo del nome e del logo del Politecnico di Milano***

Il Politecnico di Milano non potrà essere citato a scopi pubblicitari, promozionali e nella documentazione commerciale né potrà mai essere utilizzato il logo del Politecnico di Milano se non previa autorizzazione da parte del Politecnico stesso. Le richieste di autorizzazione possono essere inviate a [comunicazione@polimi.it](mailto:comunicazione@polimi.it).

#### ***Art. 16 - Norme di riferimento***

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente documento, si rinvia alla documentazione relativa alla disciplina del Mercato Elettronico, ivi compresi il Bando di Abilitazione e i relativi Allegati (es. il Capitolato Tecnico, le Condizioni Generali di Contratto, le Regole, etc.), nonché in generale tutti gli atti e i documenti che disciplinano l'Abilitazione, la registrazione, l'accesso e la partecipazione dei soggetti al Mercato Elettronico. Si rinvia inoltre al D.Lgs. 36/2023, al Codice Civile e al Codice Penale.

#### ***Art. 17 - Foro competente***

Per ogni effetto del contratto, si riconosce per ogni controversia la competenza del Foro di Milano.

#### ***Art. 18 - Trattamento dati personali***

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/2016, le Parti così come individuate, denominate e domiciliate dal presente contratto, in qualità di autonomi Titolari del trattamento, dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire, tramite sottoscrizione di questo documento, che i dati personali raccolti e considerati nel corso dell'esecuzione del presente contratto saranno trattati esclusivamente per le finalità previste dal contratto stesso ed in ottemperanza delle misure di sicurezza necessarie per garantire la loro integrità e riservatezza.

Le Parti, in qualità di Titolari autonomi del trattamento, si impegnano a raccogliere i dati degli interessati per le rispettive finalità rispettando il principio di liceità del trattamento. L'eventuale utilizzo dei dati per finalità ulteriori è condizionato alla manifestazione di espresso consenso specifico da parte dell'interessato.

In caso di servizi che richiedano il trasferimento di dati personali dal Politecnico al Fornitore o la raccolta di dati personali da parte del Fornitore nell'ambito dello svolgimento del servizio, il Fornitore verrà nominato all'avvio dei servizi dal Committente con apposito atto negoziale ai sensi dell'art. 28 e seguenti del GDPR "Responsabile del trattamento" in relazione alle attività connesse alla esecuzione del presente contratto.

Punto di contatto del Responsabile per la protezione dei dati per il Politecnico di Milano è: [privacy@polimi.it](mailto:privacy@polimi.it).

#### ***Art. 19 - Responsabile Unico del Progetto***

Il Responsabile Unico del Progetto di gara è la dott.ssa Elena Turaccio.

### ***Art. 20 - Contatti del Punto Ordinante***

Per eventuali informazioni è possibile contattare il Contact Center del Politecnico di Milano, **telefono 02 2399 9300**, email [ufficioacquisti@polimi.it](mailto:ufficioacquisti@polimi.it).

**Eventuali richieste di chiarimenti, in ordine al contenuto del Bando di gara, delle presenti Condizioni Particolari di RDO potranno essere formulate esclusivamente per via telematica attraverso la funzione dedicata nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).**

### ***Art. 21 - Accesso agli atti***

In caso di richiesta di accesso agli atti, come previsto dal Regolamento di Ateneo, emanato con Decreto del Direttore Generale Rep. n. 7760 Prot. n. 113938 del 04/12/2017, verrà applicato il tariffario approvato dal Consiglio di Amministrazione il 28/11/2017 visibile al seguente indirizzo:

[https://www.normativa.polimi.it/fileadmin/user\\_upload/regolamenti/regolamenti\\_generali/388\\_rimborso\\_costi\\_riproduzione\\_e\\_ricerca\\_di\\_documenti.pdf](https://www.normativa.polimi.it/fileadmin/user_upload/regolamenti/regolamenti_generali/388_rimborso_costi_riproduzione_e_ricerca_di_documenti.pdf)

### ***Art. 22 - Spese contrattuali***

Tutte le spese, diritti e imposte, inerenti e conseguenti alla sottoscrizione del contratto, sono a carico dell'affidatario.

Il valore dell'imposta di bollo, che l'appaltatore è tenuto a versare al momento della stipula del contratto, è determinato sulla base della Tabella A di cui all'allegato I.4 D.Lgs. 36/2023.

Sono esenti i contratti di importo massimo previsto inferiore a € 40.000.

### ***Art. 23 - Garanzia definitiva***

Ai fini della stipula del contratto, trattandosi di affidamento di modico valore, l'affidatario è esonerato dalla costituzione della garanzia definitiva.

Milano, lì 30/10/2025

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Dott.ssa Elena Turaccio

-----

## **PATTO DI INTEGRITÀ TRA GLI OPERATORI ECONOMICI PARTECIPANTI ALLE PROCEDURE DI GARA INDETTE DAL POLITECNICO DI MILANO O AFFIDATARI DI CONTRATTI DI APPALTO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI E LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI**

Il presente patto di integrità deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all'offerta da ciascun operatore economico che partecipa ad una qualsiasi procedura di gara o modalità di selezione del contraente indetta dal Politecnico di Milano, compreso l'affidamento diretto.

La mancata consegna del presente documento, debitamente sottoscritto dal titolare o dal rappresentante legale dell'operatore economico concorrente, comporta l'esclusione dalla gara o il mancato perfezionamento dell'affidamento e della stipula a norma dell'art. 1, comma 17 della Legge 06 novembre 2012, n. 190 "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*".

Il presente documento costituisce pertanto parte integrante dell'offerta economica dell'operatore economico e del contratto che eventualmente consegue all'affidamento/aggiudicazione.

Questo patto di integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione del Politecnico di Milano e degli operatori economici che partecipano alle procedure di gara indette dall'Ateneo o affidatari di contratti di appalto a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espreso impegno anti corruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'aggiudicazione o dell'affidamento del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

Il Personale, i collaboratori e gli eventuali consulenti del Politecnico di Milano, a qualsiasi titolo coinvolti nelle procedure di espletamento delle gare, nonché nell'ambito dell'esecuzione del conseguente contratto, sono consapevoli del presente patto di integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni derivanti dal mancato rispetto di quanto disposto dallo stesso patto di integrità. Il Politecnico di Milano si impegna verso gli operatori economici a rendere pubblici i dati più rilevanti della procedura di gara, di seguito riportati:

1. Elenco degli operatori economici che hanno presentato offerta;
2. Offerte economiche dei soggetti ammessi (in caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo) o graduatoria delle offerte ammesse (in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa);
3. Elenco delle offerte respinte o degli operatori economici esclusi (con comunicazione della relativa motivazione ad ogni operatore economico direttamente interessato);
4. Nominativo del soggetto aggiudicatario;
5. Ragioni che hanno determinato l'aggiudicazione, con relativa attestazione del rispetto dei criteri di valutazione indicati nel disciplinare di gara.

Il Politecnico di Milano si impegna verso gli operatori economici a rendere pubblici i dati più rilevanti della modalità di selezione dell'affidatario, di seguito riportati:

1. Nominativo del soggetto affidatario;

2. Ragioni che hanno determinato l'affidamento, con relativa attestazione del rispetto dei criteri di valutazione indicati nella richiesta di preventivo.

Ogni operatore economico con la sottoscrizione del presente Patto di Integrità e la sua allegazione alla documentazione richiesta nei singoli atti di gara o affidamenti:

1. si impegna a segnalare al Politecnico di Milano qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della singola gara e/o durante l'esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato, addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni attinenti alla singola gara;
2. dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti alla medesima gara e che non si è accordato e non si accorderà con gli altri operatori economici partecipanti alla gara stessa;
3. si impegna a rendere noti, previa richiesta dell'Ateneo, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente assegnatogli a seguito della selezione, inclusi quelli effettuati a favore di intermediari e consulenti. La remunerazione di questi ultimi non deve superare il congruo ammontare dovuto per servizi legittimi;
4. si impegna a garantire il rispetto degli standard sociali e normativi minimi in tema di rispetto dei diritti umani e le condizioni di lavoro del proprio personale;
5. si impegna ad assicurare il rispetto della vigente normativa in tema di salute e sicurezza sul luogo di lavoro;
6. garantisce che all'interno della propria azienda non vi è alcuna forma di discriminazione in materia di impiego e professione, sulla base della razza, del colore, della discendenza nazionale, del sesso, della religione, dell'opinione politica, dell'origine sociale, dell'età, della disabilità, dello stato di salute, dell'orientamento sessuale e dell'appartenenza sindacale.

Il soggetto partecipante alla procedura di gara prende visione ed accetta le sanzioni previste e di seguito elencate, in caso di mancata osservanza degli impegni di cui ai punti precedenti assunti col presente Patto di integrità:

1. esclusione dalla procedura di gara in caso di mancata firma del presente patto e/o consegna dello stesso, unitamente all'offerta presentata nell'ambito della procedura di gara;
2. risoluzione o perdita del contratto;
3. escussione del deposito cauzionale;
4. escussione della garanzia definitiva di buona esecuzione del contratto, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
5. responsabilità per danno arrecato al Politecnico di Milano nella misura del 10% del valore del contratto (se non coperto dall'incameramento della cauzione definitiva sopra indicata), impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
6. esclusione del concorrente dalle gare indette dal Politecnico di Milano per un periodo di tempo

- non inferiore a un anno e non superiore a 5 anni, determinato dall'Amministrazione di Ateneo in ragione della gravità dei fatti accertati e dell'entità economica del contratto;
7. segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione ed alle competenti autorità;
  8. responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti della gara nella misura dell'1% del valore del contratto per ogni partecipante, sempre impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore.
  9. cancellazione da elenchi o albi di prestatori e fornitori della Stazione appaltante.

L'operatore economico affidatario del contratto d'appalto prende visione ed accetta le sanzioni previste e di seguito elencate in caso di mancata osservanza degli impegni assunti col presente Patto di integrità:

1. mancato perfezionamento dell'affidamento in caso di mancata firma del presente patto e/o consegna dello stesso, unitamente all'offerta presentata nell'ambito dell'affidamento;
2. risoluzione o perdita del contratto;
3. escussione della garanzia definitiva di buona esecuzione del contratto, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
4. responsabilità per danno arrecato al Politecnico di Milano nella misura del 10% del valore del contratto (se non coperto dall'incameramento della garanzia definitiva sopra indicata), impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
5. esclusione dell'operatore economico dalle procedure di gara e modalità di selezione del contraente indette dal Politecnico di Milano per un periodo di tempo non inferiore a un anno e non superiore a 5 anni, determinato dall'Amministrazione di Ateneo in ragione della gravità dei fatti accertati e dell'entità economica del contratto;
6. segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione ed alle competenti autorità;
7. responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti della gara nella misura dell'1% del valore del contratto per ogni partecipante, sempre impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore.
8. cancellazione da elenchi o albi di prestatori e fornitori della Stazione appaltante.

Il presente patto di integrità esplica i suoi effetti fino al termine dell'esecuzione del contratto assegnato a seguito dell'espletamento della gara o affidato a seguito di comparazione di preventivi.

In fase di esecuzione del contratto, il contraente è tenuto a far rispettare il contenuto del Patto di integrità anche ai subappaltatori/subcontraenti.

Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente patto di integrità fra Politecnico di Milano e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti, sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.

Data

Il Direttore Generale

Società

*(Firma Del Rappresentante Legale)*